

ATC SUBEQUANO

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA INTERPROVINCIALE

STATUTO

TITOLO I

DEFINIZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

Art. 1

1. In ogni comprensorio faunistico, la parte di territorio agro-silvo pastorale destinato all'attività venatoria nella forma di caccia programmata viene denominata Ambito Territoriale di Caccia, di seguito indicato con la sigla A.T.C..
2. Con protocollo d'intesa sottoscritto in data 28 settembre 1995 e con atto aggiuntivo del 18 febbraio 1999, l'Amministrazione provinciale di L'Aquila e l'Amministrazione provinciale di Pescara convengono di inserire i territori dei comuni di Bussi e Popoli nell'Ambito Territoriale di Caccia Interprovinciale denominato "SUBEQUANO".
3. L'istituzione dell'A.T.C. Subequano, concordata fra le due Amministrazioni Provinciali competenti territorialmente, viene recepita nel Piano Faunistico Venatorio Regionale approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 36 del 27 settembre 1996.
3. Il provvedimento istitutivo dell'A.T.C. Interprovinciale viene ratificato dalle Province di L'Aquila e Pescara con rispettive deliberazioni delle Giunte Provinciali n. 95 del 18 marzo 1999 e n. 173 del 30 marzo 1999.
4. Le competenze inerenti la gestione del comprensorio nel quale l'A.T.C. risulta compreso, vengono affidate alla Provincia di L'Aquila, Amministrazione maggiormente interessata territorialmente all'A.T.C..
5. Fermo restando l'entità del finanziamento, rapportato all'estensione del territorio provinciale ricompreso nell'A.T.C., disposto dalla Provincia di L'Aquila, la Provincia di Pescara provvede a erogare al comitato di gestione un contributo annuale pari a Lire 6.500.000 (seimilionicinquecentomila) per il corretto funzionamento dell'A.T.C. interprovinciale.

Art. 2

1. La tabellazione perimetrale di ogni A.T.C. deve essere eseguita a cura ed a spese del Comitato di Gestione dell'A.T.C. e sotto il controllo della Provincia competente.
2. La sede legale dell'A.T.C. "Subequano", scelta secondo quanto disposto dal quinto comma dell'Art. 24 della L.R. 30/94, viene istituita a Raiano (AQ), Zona Industriale, in via Valle Arcione, 2.

TITOLO II

ORGANI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA E FUNZIONAMENTO

Art. 3

1. Gli Organi dell'A.T.C., individuati dal 1° comma dell'Art. 26 della L.R. 30/94 sono:
 - a) l'Assemblea dei cacciatori iscritti e ammessi;
 - b) il Comitato di gestione;
 - c) il Presidente del Comitato di gestione;
 - d) il Collegio dei Revisori dei conti.
2. I vari componenti degli organi di gestione degli A.T.C. vengono designati, con le modalità previste dall'art. 26 della L.R. 30/94. Il Presidente dell'Amministrazione competente provvede, con proprio atto, entro trenta giorni dalle designazioni dei componenti al loro insediamento ed alla convocazione, presso la sede provinciale, della prima riunione.
3. La composizione del Comitato di Gestione dell'A.T.C. "Subequano" deve prevedere:
 - un rappresentante designato dalle Associazioni venatorie della Provincia di Pescara;
 - un rappresentante designato e dai Comuni interessati della stessa Provincia;
 - un rappresentante designato dalla Provincia di Pescara.
4. Le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale che per la stagione venatoria 1993/1994 hanno avuto in sede provinciale un numero di iscritti inferiore ad un quindicesimo dei cacciatori residenti in provincia, nonché altre associazioni venatorie non riconosciute a livello nazionale, non hanno diritto di rappresentanza nei Comitati di gestione degli A.T.C. provinciali. Alle rimanenti associazioni venatorie, aventi diritto di rappresentanza, viene assegnato inizialmente un rappresentante a ciascuna e successivamente detto numero viene incrementato in proporzione alla rappresentatività a livello provinciale e comunque in numero non superiore a tre per ciascuna associazione venatoria.
5. La verifica del diritto di rappresentanza nonché del numero dei rappresentanti per ciascuna associazione o ente, viene eseguita dalla Provincia di L'Aquila.
6. Le designazioni vengono effettuate dagli organismi provinciali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale presenti nell'A.T.C..
7. I rappresentanti designati dagli Enti e/o Associazioni possono essere sostituiti insindacabilmente da chi ha provveduto a designarli. I sostituti permangono in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del rappresentante sostituito.

Art. 4

1. Il Comitato di gestione degli A.T.C. ed il Collegio dei Revisori dei conti durano in carica cinque anni e continuano ad esercitare le loro funzioni sino all'insediamento dei nuovi organi.
2. I rappresentanti del Comitato di gestione degli A.T.C. ed i membri del Collegio dei Revisori dei conti possono essere, alla scadenza del loro mandato, di nuovo designati alle rispettive cariche, salvo i rappresentanti revocati.

Art. 5

1. Il Comitato di gestione dell'A.T.C. si insedia validamente con la nomina di almeno due terzi del numero dei rappresentanti previsti.
2. Il Comitato di gestione nella prima riunione, presieduta dal rappresentante più anziano, elegge al suo interno secondo quanto previsto dal quinto comma dell'Art. 26 della L.R. 30/94, il Presidente al quale spetta la rappresentanza legale del Comitato stesso e il Vice Presidente.
3. Il Presidente convoca le riunioni del Comitato di gestione e provvede a stilare l'ordine del giorno della seduta tenendo conto anche delle eventuali proposte avanzate in tal senso dai componenti del Comitato e/o di quelle formulate dall'Assemblea dei cacciatori.
4. Le proposte di cui al comma precedente devono pervenire al Presidente almeno dieci giorni prima della data della riunione del Comitato di gestione; in caso contrario verranno inserite nell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.
5. I provvedimenti adottati, in via d'urgenza, dal Presidente autonomamente devono essere sottoposti a ratifica da parte del Comitato di gestione nella seduta immediatamente successiva alla data in cui detti provvedimenti sono stati adottati.
6. La comunicazione delle riunioni del Comitato di gestione, corredata dell'indicazione di luogo, data e ora previste per la convocazione deve pervenire a mezzo lettera, a ciascun rappresentante del Comitato, almeno sei giorni prima della data di convocazione, o in caso di urgenza mediante convocazione verbale almeno tre giorni prima della riunione.
7. Ai componenti del Comitato di gestione, per ciascuna effettiva partecipazione alle riunioni del Comitato stesso, viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio ai sensi della vigente legislazione e un eventuale gettone di presenza, il cui importo, determinato dallo stesso Comitato, non può essere superiore a quello previsto per i membri delle Consulte provinciali della caccia.
8. Il Comitato di gestione può riconoscere, in luogo del gettone di presenza, una indennità di funzione al Presidente dell'A.T.C..
9. Su proposta avanzata a norma dei precedenti commi 3 e 4, da almeno i 2/3 dei membri del Comitato di gestione, può essere inserita all'ordine del giorno anche la discussione sulla eventuale sostituzione del Presidente del Comitato di gestione.

Art. 6

1. Il Presidente presiede le riunioni del Comitato di gestione dell'A.T.C., in caso di impedimento temporaneo le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
2. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte preferibilmente da uno dei quattro rappresentanti degli Enti Pubblici.
3. Le riunioni del Comitato di gestione sono valide quando risultino presenti la maggioranza dei componenti previsti.
4. Le decisioni assunte sono valide quando hanno conseguito il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti presenti e votanti. L'astensione non viene computata tra i voti validi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Prima dello scioglimento della seduta, il Segretario deve dare lettura del verbale per l'approvazione e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

6. Il Presidente cura che gli atti adottati vengano attuati.

Art. 7

1. Il Presidente del Comitato di gestione qualora un rappresentante del Comitato stesso, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del Comitato di gestione, inserisce all'ordine del giorno della seduta successiva a quella in cui per la terza volta si è constatata l'assenza del rappresentante, la proposta di revoca da inviare all'Amministrazione Provinciale competente.

2. Il Presidente notifica, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la decisione di richiesta di revoca assunta dal Comitato di gestione ai seguenti soggetti:

- a) Amministrazione Provinciale competente territorialmente;
- b) rappresentante del Comitato di gestione interessato dal provvedimento di revoca;
- c) Ente o Associazione che ha designato il rappresentante.

3. Il rappresentante interessato dalla proposta di revoca può, entro sette giorni dalla notifica, far pervenire all'Amministrazione Provinciale competente le sue controdeduzioni.

4. L'Amministrazione Provinciale competente deve, entro venti giorni dall'avvenuta notifica, deliberare in merito sulla base degli atti in suo possesso.

5. La decisione assunta dalla Provincia deve essere notificata entro 8 giorni dall'adozione all'interessato e ai sottoelencati Enti:

- a) Comitato di Gestione dell'A.T.C. interessato;
- b) Ente o Associazione che aveva provveduto a designare il rappresentante revocato; lo stesso Ente o Associazione dovrà effettuare una nuova designazione in caso di revoca.

6. I rappresentanti del Comitato di Gestione interessati dal provvedimento di revoca, di cui al precedente comma, per un quinquennio, non possono ricoprire cariche negli Organi di gestione degli A.T.C. siti nel territorio regionale.

Art. 8

1. Il Comitato di gestione dell'A.T.C., per l'espletamento dei compiti e per il raggiungimento dei fini previsti dall'Art. 25 della L.R. 30/94, adotta provvedimenti deliberativi nel rispetto delle procedure stabilite dal presente Statuto e nell'ambito degli stanziamenti finanziari assegnati ed integrati dalle quote versate dai cacciatori iscritti ed ammessi all'A.T.C..

2. Il Comitato di gestione, per l'attuazione dei programmi e delle attività di cui all'Art. 25 della L.R. 30/94, può avvalersi della struttura tecnica provinciale, senza che ne derivi alcun onere, di qualsiasi natura, a carico dello stesso Comitato di Gestione.

3. Per la predisposizione di piani specifici d'interventi, tesi alla razionalizzazione del prelievo venatorio nonché allo studio, salvaguardia ed incremento della fauna selvatica, il Comitato di Gestione può nominare, anche consorziandosi con uno o più A.T.C. regionali, esperti da individuare fra i diversi profili professionali, muniti di adeguato titolo di studio e di provata capacità. Nell'atto deliberativo deve essere determinato:

- a) l'oggetto dell'incarico;
- b) il tempo entro il quale l'incarico deve essere espletato e le eventuali penali per il mancato espletamento;
- c) il compenso della prestazione professionale;

d) la quota di rimborso spese.

4. Tutti gli atti deliberativi predisposti dal Comitato di gestione devono essere inoltrati, entro trenta giorni dalla data di adozione all'Amministrazione Provinciale.
5. Il programma annuale degli interventi, corredato dalla relazione tecnica sull'andamento della gestione faunistico-venatoria dell'annata precedente, viene inviata a cura del Presidente del Comitato di gestione dell'A.T.C. all'Amministrazione Provinciale competente entro il quindici marzo di ogni anno.
6. L'Amministrazione Provinciale mette a disposizione di chiunque voglia prenderne visione i documenti di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo.

TITOLO III

DECADENZA DEL COMITATO DI GESTIONE

Art. 9

1. I singoli rappresentanti del Comitato di Gestione dell'A.T.C. vengono dichiarati decaduti dall'Amministrazione Provinciale competente:
 - a) per dimissioni volontarie;
 - b) per i motivi di cui all'Art. 7 del presente Regolamento;
 - c) quando a uno di essi viene comminata una pena detentiva con sentenza passata in giudicato;
 - d) per condanna, con sentenza passata in giudicato, per reato previsto dall'Art. 30, primo comma, della Legge 11.02.1992, 157;
 - e) per morte.
2. L'Amministrazione, entro trenta giorni dalla data nella quale è stata irrogata la decadenza, provvede a deliberare la sostituzione del rappresentante del Comitato di gestione dell'A.T.C..

Art. 10

1. Il Presidente della Provincia provvede allo scioglimento dell'intero Comitato di gestione dell'A.T.C. dopo cinque anni dal suo insediamento e contestualmente all'assunzione dell'atto deliberativo di insediamento del nuovo Organo di gestione.
2. Il Presidente della Provincia deve inoltre procedere allo scioglimento del Comitato di gestione:
 - a) in caso di inerzia o di impossibilità di funzionamento a causa delle reiterate carenze del numero legale nelle riunioni del Comitato stesso;
 - b) in caso di reiterato mancato rispetto delle scadenze temporali previste dal presente Statuto;
 - c) per mancata convocazione dell'Assemblea dei cacciatori dell'A.T.C. con cadenza almeno semestrale;
 - d) per mancata attuazione, per almeno tre anni consecutivi, degli interventi di miglioramento degli habitat previsti dal piano annuale di miglioramento;
 - e) per gravi irregolarità o inadempienze riscontrate dai Revisori dei conti;
 - f) qualora il Bilancio economico di gestione dell'A.T.C. venga chiuso in passivo;
 - g) anche in presenza di modificazioni del numero dei comuni il Comitato di gestione rimane in carica fino alla sua naturale scadenza.
3. Contestualmente all'assunzione dell'atto deliberativo di scioglimento anticipato del Comitato di gestione, l'Amministrazione Provinciale provvede alla nomina di un Commissario straordinario al quale affidare la gestione amministrativa ordinaria nel periodo di vacatio fino all'insediamento del nuovo Comitato di gestione dell'A.T.C., insediamento che dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dalla data di scioglimento del precedente Comitato di gestione.

TITOLO IV

ASSEMBLEA DEI CACCIATORI DELL'A.T.C.

Art. 11

L'Assemblea dei cacciatori dell'A.T.C. è formata dai delegati dei cacciatori aventi diritto all'accesso all'A.T.C..

2. I delegati, nel numero massimo di 50 unità (cinquanta), vengono designati dalle Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed operanti nelle Province in cui è localizzato l'A.T.C.; i delegati sono scelti fra gli iscritti che svolgono l'attività venatoria nell'A.T.C. gli Organismi provinciali delle Associazioni venatorie citate, provvedono a fornire al Comitato di gestione le designazioni dei delegati e a informare i cacciatori ammessi nell'A.T.C. per l'eventuale attribuzione della delega.

3. Il numero dei delegati è ripartito fra le Associazioni venatorie in modo proporzionale alla rappresentatività nelle province e nello stesso Ambito Territoriale di Caccia, assicurando ad ogni Associazione, di cui al comma 2, un minimo del 5% del numero totale dei delegati. La rappresentanza della Provincia di L'Aquila è pari al 85% (42 membri su 50), mentre quella della Provincia di Pescara è pari al 15% (8 membri su 50).

4. I delegati dei cacciatori rimangono in carica per la durata di anni cinque e sono rieleggibili.

5. L'Assemblea dei delegati adotta lo Statuto dell'A.T.C. ed è sentita dal Comitato di gestione dell'A.T.C., sui seguenti argomenti:

- adozione del Bilancio di previsione annuale;
- approvazione del Conto consuntivo;
- determinazione o modifica, delle quote di partecipazione dei cacciatori iscritti e ammessi all'A.T.C.;
- adozione di atti sui quali il Comitato di gestione intenda acquisire il parere dell'Assemblea.

6. Nella fase di prima attuazione degli A.T.C. gli adempimenti dell'Assemblea dei delegati, di cui al precedente comma 5, vengono effettuati, mediante ratifica degli atti già adottati dal Comitato di gestione.

Art. 12

1. L'Assemblea viene convocata e presieduta dal Presidente del Comitato di gestione almeno ogni semestre e comunque quando debbano essere trattati gli argomenti di cui al precedente Art. 11 comma 5. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da uno dei delegati.

2. La convocazione dell'Assemblea è resa nota tramite comunicazione personale ai singoli delegati oppure da manifesti murali fatti stampare e affiggere, a cura e spese del Comitato di gestione dell'A.T.C., nei comuni il cui territorio è ricompreso nell'A.T.C..

3. Il manifesto murale, di cui al comma precedente, dovrà riportare l'indicazione di luogo, data e ora previste per la convocazione.

3. Le decisioni assunte dall'Assemblea sono valide quando conseguono il voto favorevole della maggioranza dei presenti e votanti. Le astensioni non vengono computate tra i voti validi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. Le decisioni assembleari vengono inoltrate dal Presidente al Comitato di gestione dell'A.T.C..

5. L'Assemblea dei cacciatori è validamente costituita quando siano presenti minimo il 30% dei delegati.

6. Qualora la riunione dell'Assemblea, per carenza di numero legale, non sia da ritenersi valida, il Presidente lo comunica all'Amministrazione Provinciale competente e al Comitato di gestione che deliberando sugli argomenti per i quali deve essere sentita l'Assemblea, ne farà menzione negli atti deliberativi.

7. Il Comitato di gestione dell'A.T.C., sulla base dello Statuto-tipo propone all'Assemblea dei cacciatori l'adozione dello Statuto il quale, recependo le norme inerenti il funzionamento dell'A.T.C. disposte dal presente Statuto, disciplina quanto previsto dal secondo comma dell'Art. 24 della L.R. 30/94.

TITOLO V

ATTIVITA' VENATORIA NEGLI A.T.C.

Art. 13

1. In considerazione delle esigenze di riequilibrio delle presenze venatorie e di un prelievo venatorio compatibile con la conservazione della fauna selvatica, è fissato, ai sensi degli Artt. 14 e 36 della Legge 157/92, in 1:19,01 il rapporto cacciatore/superficie agro-silvo-pastorale del comprensorio omogeneo espressa in ettari. L'adeguamento di tale rapporto avviene con periodicità quinquennale ai sensi dell'Art. 14 comma terzo della legge 157/92.
2. Per ogni A.T.C. è consentito l'accesso, nei modi, tempi e con le priorità previste dall'Art. 22 della L.R. 30/94 del numero di cacciatori iscritti ed ammessi determinato sulla base del parametro di cui al comma precedente.
3. I posti disponibili dopo le iscrizioni compiute dalle Province di L'Aquila e Pescara sono assegnati dal Comitato di gestione, ai cacciatori richiedenti, con priorità rispetto al criterio previsto dal comma 6, lettera a), dell'art. 22 della L.R. 30/94. L'entità delle quote d'ammissione, così come di seguito stabilite per ciascuna Provincia interessata, sono calcolate a partire dal numero netto degli ammissibili cacciatori residenti in Regione, in altri termini la base del calcolo della quota percentuale è da riferire al complessivo numero delle ammissioni decurtato della quota destinata ai cacciatori extraregionali.
4. Le richieste d'ammissione avanzate dai cacciatori residenti in Provincia di L'Aquila, purchè prodotte nei modi e nei tempi previsti, sono soddisfatte per un numero pari al 55% delle possibilità consentite. La restante quota percentuale è destinata al soddisfacimento delle richieste avanzate dai cacciatori residenti nella Provincia di Pescara.
5. Il mancato raggiungimento, per qualsiasi causa o motivo, della quota destinata ai cacciatori residenti nella Provincia di L'Aquila, determina l'utilizzo della quota residuale a favore dei richiedenti cacciatori residenti nella Provincia di Pescara.
6. Qualora per due stagioni venatorie consecutive il numero delle richieste di ammissione avanzate dai cacciatori residenti nella Provincia di L'Aquila, è maggiore della quota di spettanza provinciale, la stessa, a partire dalla terza stagione, si intende maggiorata di un ulteriore 5%.
7. Dopo il soddisfacimento delle richieste dei cacciatori residenti nelle Province di L'Aquila e Pescara, l'eventuale disponibilità riscontrata consente di accogliere le richieste, con le modalità di cui all'art. 22 della L.R. 30/1994, dei cacciatori residenti nelle altre Province abruzzesi.
8. Fermo restando la quota stabilita per le Province di L'Aquila e Pescara, l'accoglimento delle domande dei cacciatori è operato nel rispetto di quanto stabilito dal sesto comma dell'art. 22 della richiamata legge regionale.

Art. 14

1. Il Comitato di Gestione dell'A.T.C., sentita l'Assemblea dei cacciatori, delibera l'entità della quota annuale di partecipazione da versare, in ugual misura, dai cacciatori iscritti ed ammessi, nonché sulle forme di partecipazione richieste loro.
2. La quota di partecipazione, versata dai cacciatori ed introitata dal Comitato di gestione dell'A.T.C., non deve essere superiore alla tassa annuale di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio con fucile a più di due colpi. I cacciatori non residenti in Regione, ammessi negli ambiti, corrispondono una diversa quota annuale di partecipazione determinata dai Comitati di gestione e comunque non superiore alla suddetta tassa annuale di concessione regionale.
3. I titolari degli appostamenti fissi corrispondono una quota pari alla metà di quella ordinaria deliberata dal Comitato di gestione.
4. Il Comitato di gestione dell'A.T.C. può prevedere una adeguata riduzione della quota di partecipazione, o altra forma di riconoscimento, quale compenso per le prestazioni richieste ai cacciatori iscritti ed ammessi all'A.T.C..

Art. 15

1. L'esercizio venatorio o l'addestramento dei cani da caccia all'interno dell'A.T.C. è consentito nei modi, tempi e per le specie selvatiche cacciabili previste dal Calendario venatorio regionale annuale, salvo che per il territorio individuato quale Area contigua ai Parchi naturali nazionali e regionali nel quale il prelievo venatorio viene disciplinato in modo differenziato nel presente Regolamento, così come previsto dal terzo comma dell'Art. 20 della L.R. 30/94.

Art. 16

1. Il Comitato di gestione dell'A.T.C., dopo una attenta ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, mediante adeguate stime, determina il quantitativo di selvaggina da immettere sul territorio a scopo di ripopolamento faunistico venatorio.
2. Le specie di fauna selvatica che, eventualmente, possono essere immesse per ripopolamento faunistico venatorio nel territorio dell'A.T.C., evitando inquinamenti genetici, sono così individuate:
 - Lepre (*Lepus europaeus*)
 - Fagiano (*Phasianus colchicus*)
 - Starna (*Perdix perdix*)
3. Le specie selvatiche da immettere devono provenire, preferibilmente, da catture effettuate in Aree protette, Centri di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale o da allevamenti di selvaggina nazionali legalmente riconosciuti e, comunque, scortate dalla relativa certificazione di sanità.
4. Le specie selvatiche immesse devono essere marcate con anelli o contrassegni riportanti i dati identificatori dell'A.T.C., un numero progressivo per le singole specie e l'anno dell'avvenuta immissione.
5. Tutte le operazioni d'immissione sono riportate, a cura di un delegato dal Presidente del Comitato di gestione, su di un registro vidimato dalla Provincia e sempre visionabile da quest'ultima. Le notizie prioritarie da riportare sul registro devono riguardare:
 - a) la quantificazione delle specie immesse;

- b) la localizzazione di massima delle zone interessate all'immissione con i dati relativi desunti dai contrassegni dei capi selvatici immessi;
 - c) epoca dell'immissione;
 - d) provenienza dei capi di selvaggina immessi e certificazione sanitaria.
6. Al fine di consentire ripopolamenti venatori con specie selvatiche autoctone e di garantita rusticità, il Comitato di gestione può stipulare apposita convenzione con allevamenti di selvaggina, preferibilmente in ambito regionale, al fine d'acquisire capi animali di selvaggina allevati secondo standards qualitativi preventivamente concordati.

ART. 17

1. Il Comitato di gestione dell'A.T.C., prima di ogni stagione venatoria, può consegnare a tutti i cacciatori che hanno diritto all'accesso all'A.T.C., un tesserino nominativo sul quale il cacciatore deve annotare, a fine giornata e sinteticamente, per ogni capo di selvaggina abbattuta: la specie selvatica; i dati di contrassegno di marcatura, se prese; il luogo e la data di abbattimento e, possibilmente il sesso dell'animale.
2. Il documento di cui al precedente comma è definito tesserino di abbattimento e non sostituisce il Tesserino venatorio regionale previsto al primo comma, lettera c), dell'art. 18 della L.R. 30/94.
3. Il cacciatore iscritto o ammesso in un A.T.C. deve, entro il 10 febbraio di ogni anno, riconsegnare il tesserino di abbattimento dell'A.T.C. che lo ha rilasciato.
4. Il Comitato di gestione, per verifiche periodiche degli abbattimenti, può richiedere al cacciatore in qualsiasi periodo della stagione venatoria copia aggiornata del tesserino di abbattimento.
5. Il Comitato di Gestione entro il 15 marzo di ogni anno, deve provvedere ad annotare sul registro di cui al sesto comma dell'Art. 16 del presente Regolamento, le notizie inerenti gli abbattimenti intervenuti durante la stagione venatoria conclusa, e desunte dai tesserini di abbattimento.

ART. 18

1. Il Comitato di gestione dell'A.T.C. può deliberare, dandone immediata comunicazione alla Provincia e sentita l'Assemblea dei cacciatori, di:
 - a) escludere, temporaneamente o per l'intera stagione venatoria, dalle specie cacciabili uccelli e/o mammiferi stanziali;
 - b) individuare all'interno del territorio dell'A.T.C., aree in cui vietare l'attività venatoria.
2. L'attività venatoria, eventualmente prevista dal Calendario venatorio regionale, esplicitata nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 gennaio con l'uso dei cani da seguita, dovrà essere disciplinata dal Comitato di Gestione dell'A.T.C., d'intesa con la Provincia, in modo che essa non determini nocumento per le specie selvatiche per le quali l'attività venatoria in detto periodo risulta preclusa.

ART. 19

1. All'interno del territorio agro-silvo-pastorale di ogni A.T.C., nel periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di aprile, la Provincia può autorizzare, su richiesta del Comitato di gestione dell'A.T.C., lo svolgimento di prove di lavoro cinofile riconosciute a livello regionale, nazionale ed intercontinentale.

2. Il Comitato organizzatore di tali gare deve destinare il 20% dei proventi che ne scaturiscono al Comitato di gestione dell'A.T.C..

ART. 20

1. Il controllo della fauna selvatica nel territorio dell'A.T.C. avviene secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'Art. 37 della L.R. 30/94.

2. La vigilanza venatoria è affidata al personale di cui ai commi 1°, 4° e 5° dell'art. 44 della L.R. 30/94.

3. La Provincia, a cui è stato inoltrato da parte degli agenti di cui al comma precedente il verbale di contestazione d'infrazione di qualsiasi articolo della L.R. 30/94 e/o della legge 157/92, deve inoltrare fotocopia del verbale al Comitato di Gestione dell'A.T.C. competente territorialmente.

TITOLO VI

DOTAZIONE FINANZIARIA DELL'A.T.C.

ART. 21

1. Il fondo della dotazione finanziaria del Comitato di gestione dell'A.T.C. è costituito:
 - a) finanziamento erogato dalle Province in proporzione alla superficie di territorio agro-silvo pastorale del relativo Comprensorio faunistico omogeneo, secondo quanto disposto dal quarto comma, lettera e), dell'Art. 49 della L.R. 30/94;
 - b) quote di partecipazione versate dai cacciatori iscritti ed ammessi all'A.T.C.;
 - c) finanziamento erogato dalle Province, in proporzione della superficie agro-silvo pastorale del relativo comprensorio omogeneo, da destinare da parte del Comitato di gestione dell'A.T.C. al risarcimento dei danni causati dalle specie selvatiche così come disposto dal quarto comma, lettera c), dell'Art. 49 della L.R. 30/94;
 - d) contributi finanziari erogati dalle Province in favore dei Comitati di gestione per finanziare progetti finalizzati a miglioramenti ambientali, così come disposto dal quarto comma, lettere a) e b), dell'Art. 49 della L.R. 30/94;
 - e) ogni altro provento acquisito in relazione dell'attività svolta e prevista dal presente Statuto e dalle norme regionali.
2. Le spese correnti per il funzionamento dell'A.T.C. nonché per i compiti di istituto vengono di seguito classificate e con imputazione differenziata di Bilancio:
 - spese per il funzionamento organizzativo, locazione della sede e servizi connessi all'uso di tali locali;
 - spese di cancelleria e di tipografia;
 - spese inerenti la tabellazione dei confini perimetrali dell'A.T.C.;
 - spese inerenti l'acquisto di macchine e mobili per ufficio;
 - spese per l'acquisto di strumenti e mezzi tecnici;
 - spese di manutenzione per le attrezzature in dotazione;
 - rimborsi spese ed eventuali gettoni di presenza per i rappresentanti del Comitato di gestione dell'A.T.C.;
 - indennità di funzione al Presidente dell'A.T.C.;
 - spese per l'effettuazione e progettazione dei piani di miglioramenti ambientali;
 - spese per risarcimento danni causati dalla fauna selvatica;
 - spese per l'acquisto di capi di selvaggina per ripopolamento venatorio;
 - compensi e rimborsi spese dovuti ai Revisori dei Conti.

ART. 22

1. Il Bilancio di Previsione è approvato dal Comitato di gestione dell'A.T.C..

Alle spese correnti, ai fabbisogni per la realizzazione di progetti di miglioramento ambientale, al risarcimento danni causati dalla fauna selvatica e all'eventuale acquisto di capi di selvaggina da immettere quale ripopolamento venatorio, nel territorio dell'A.T.C., si provvede tramite il Bilancio di previsione che il Comitato di gestione dovrà redigere entro il 31 dicembre di ogni anno per l'esercizio successivo; detto

Bilancio verrà realizzato predisponendo il quadro di riepilogo delle previsioni di fabbisogno e determinando i quantitativi per i quali si ravvisa la necessità per l'esercizio contabile successivo. Applicando agli stessi prezzi ipotizzabili in rapporto alla data di acquisizione, si determina la spesa occorrente ripartita fra i capitoli di Bilancio ai quali la stessa dovrà essere imputata.

2. Qualora si rendessero necessarie forniture non previste dal Bilancio di previsione, il Comitato di gestione dell'A.T.C. deve provvedere a ricercarne la relativa copertura finanziaria nell'ambito del Bilancio di previsione.

3. La gestione del Bilancio deve essere improntata alla regola del pareggio economico.

ART. 23

1. Per forniture e prestazioni di importo inferiore a £ 1.000.000 (unmilione), il presidente del Comitato di gestione può provvedere, autonomamente, alla loro acquisizione o esecuzione facendosene rilasciare relativa fattura quietanzata e/o scontrino fiscale e provvedendo, altresì, all'annotazione di quest'ultimi nelle scritture contabili, inoltre il Presidente può disporre della somma di £ 1.000.000 (unmilione) intesa quale fondo economato per spese correnti ed impreviste.

2. Per le forniture e prestazioni d'importo inferiore a £ 3.000.000 (tremilioni) e per le quali ricorrono i presupposti della massima urgenza, il presidente deve provvedere a contattare almeno tre ditte di fiducia richiedendo i preventivi della fornitura o prestazione.

3. Il Presidente deve sottoporre i preventivi, di cui al comma precedente, all'esame del Comitato di gestione dell'A.T.C. che può autorizzare l'acquisto o la prestazione.

ART. 24

1. Qualora la fornitura o la prestazione sia di importo superiore a quello stabilito dall'articolo precedente, il Presidente, su incarico del Comitato di gestione, deve inviare lettera d'invito ad almeno tre ditte scelte fra quelle specializzate per la fornitura.

2. La lettera d'invito, di cui al comma precedente, deve riportare:

- la natura e le modalità della fornitura o prestazione;
- la scadenza per l'inoltro dell'offerta;
- le modalità di pagamento e controllo;
- l'importo massimo per l'aggiudicazione.

3. Le offerte devono pervenire alla Sede dell'A.T.C. in busta chiusa e riportarne all'esterno "Offerta relativa a.".

4. L'apertura delle buste deve avvenire alla presenza del Presidente e di altri due rappresentanti del Comitato di gestione e da quest'ultimo designati.

5. Si aggiudicherà la fornitura il concorrente che avrà presentato l'offerta più conveniente e comunque per un importo non superiore al prezzo massimo stabilito.

6. Qualora alla scadenza non siano pervenute offerte, il Comitato di gestione potrà procedere a nuova gara.

7. Di tutti gli atti compiuti e delle decisioni assunte dall'apertura delle buste, deve essere redatto verbale che, sottoscritto dai rappresentanti intervenuti, è rimesso al Comitato di gestione dell'A.T.C..

8. Il Presidente del Comitato di gestione, dopo comunicazione alla ditta dell'avvenuta aggiudicazione, verifica la regolarità della fornitura o prestazione.

9. Qualora non siano state riscontrate irregolarità o difetti, che comunque devono essere immediatamente contestate per iscritto al fornitore, il Presidente appone il visto di irregolarità sulla fattura e la inoltra al Comitato di gestione dell'A.T.C..

10. Il Comitato di Gestione dell'A.T.C. delibera il corrispettivo richiesto entro sessanta giorni, salvo patti di deroga, dalla data della fattura e provvede che la stessa venga annotata nelle scritture contabili.

ART. 25

1. Il Comitato di Gestione dovrà disporre di un conto corrente postale su quale i cacciatori iscritti e ammessi potranno effettuare i pagamenti dovuti.

2. Il Comitato di gestione dell'A.T.C. può utilizzare un conto corrente postale e/o bancario, su cui far confluire la sua dotazione finanziaria e per il pagamento di qualsiasi spesa derivante dalla gestione.

3. Tutti i pagamenti devono essere autorizzati dal Comitato di Gestione e firmati dal Presidente o dal Vice Presidente.

ART. 26

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato di gestione dell'A.T.C. predisporre il Conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente relativo alle spese liquidate o da liquidarsi per tutte le categorie d'intervento.

2. Al rendiconto devono essere allegati i documenti giustificativi di spesa debitamente quietanzati e fiscalmente regolari.

3. Qualora l'erogazione degli stati di avanzamento di un progetto interessi esercizi contigui, le attività relative devono essere rendicontate per la parte di spese relative all'anno di esercizio.

ART. 27

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina il Bilancio di previsione ed il Rendiconto consuntivo e compie tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione economica dell'A.T.C..

2. Almeno quindici giorni prima di convocare l'Assemblea per il parere sul Bilancio il Presidente trasmette il Bilancio Preventivo o Consuntivo al Collegio dei Revisori dei conti per l'opportuno controllo e per la stesura della propria relazione.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti, dopo le verifiche di cui sopra, rimette esauriente relazione al Comitato di gestione e, per conoscenza, all'Amministrazione Provinciale competente.

4. Il Comitato di gestione dell'A.T.C., sentita la Provincia, delibera in merito all'entità dei compensi e dei gettoni di presenza da corrispondere ai Componenti del Collegio dei Revisori dei conti.

5. Il Collegio dei Revisori dei conti nell'espletare le operazioni di verifica deve richiedere la presenza del Presidente dell'A.T.C. o di un suo delegato.

ART. 28

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Presidente del Comitato di gestione dell'A.T.C. deve presentare, in duplice copia e sottoscritto, il Rendiconto consuntivo annuale corredandolo della relazione del Collegio dei Revisori dei conti, all'Amministrazione Provinciale competente.

2. Se entro il 10 aprile di ogni anno non siano stati fatti pervenire i documenti di cui al comma precedente, l'Amministrazione Provinciale deve disporre la sospensione dei finanziamenti in corso, nonchè il rimborso di quelli già erogati fatte salve le eventuali altre azioni di tutela.

TITOLO VII

SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEI CACCIATORI DELL'A.T.C.

ART. 29

1. Il Comitato di gestione dell'A.T.C., qualora venga in possesso di atti comprovanti che a carico di uno dei cacciatori iscritti o ammessi all'A.T.C. siano state irrogate sanzioni penali ed amministrative per aver violato le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività venatoria nonché le disposizioni dello Statuto dell'A.T.C. di appartenenza, delibera sulla proposta di provvedimenti disciplinari da intraprendere nei confronti del cacciatore sanzionato.
2. I provvedimenti disciplinari deliberati dal Comitato di gestione dell'A.T.C., fatte salve le sanzioni previste per le violazioni commesse, consistono nel:
 - A) Richiamo ufficiale scritto per:
 - a) mancata collaborazione per la gestione dell'A.T.C. di appartenenza;
 - b) mancata riconsegna nei tempi stabiliti e deterioramento volontario del tesserino di abbattimento rilasciato dall'A.T.C.;
 - c) ritardato pagamento della quota di partecipazione;
 - d) nei casi in cui il trasgressore ha effettuato l'oblazione, o ha riportato sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto definitivo per una delle violazioni delle disposizioni sanzionate dal primo comma dell'Art. 30 legge 11 febbraio 1992, n. 157, o quando ha pagato l'oblazione per le sanzioni amministrative previste dall'Art. 31 legge 157/92, e dall'Art. 46 della L. R. 31 maggio 1994, n. 30.
 - B) Sospensione per un periodo di quindici giorni utili all'attività venatoria nel territorio dell'A.T.C., dopo:
 - a) due richiami ufficiali scritti nell'arco di due annate venatorie consecutive;
 - b) la presentazione di attestati di prestazioni mai eseguite per conto dell'A.T.C.;
 - c) lo svolgimento dell'attività venatoria nell'A.T.C. senza aver prima effettuato il pagamento della quota associativa;
 - d) sospensione dell'attività venatoria nell'A.T.C. fino a quando non venga esibita l'attestazione dell'avvenuto pagamento di quote associative arretrate stabilite dal Comitato di gestione.
 - C) Espulsione dall'A.T.C. di appartenenza per un'annata venatoria qualora:
 - a) nell'arco di tre stagioni venatorie consecutive il cacciatore è stato sospeso per due volte;
 - b) ha ottenuto titolo di accesso all'A.T.C. mediante falsa dichiarazione determinante per l'accesso all'Ambito;
 - c) il cacciatore, sospeso per aver svolto attività venatoria senza avere prima versato la dovuta quota associativa, non provveda, entro 20 giorni dalla notificazione della sospensione, a pagare la quota dovuta;
 - d) il cacciatore pratichi l'attività venatoria nell'A.T.C. durante il periodo nel quale gli viene applicata la sanzione della sospensione.
 - e) il cacciatore che favorisce l'attività venatoria ad altrui persone non autorizzate.

ART. 30

1. Gli atti deliberativi assunti dal Comitato di Gestione concernenti i provvedimenti disciplinari di cui al precedente articolo, devono essere inviati all'Amministrazione Provinciale di residenza del cacciatore ed a quest'ultimo notificati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro sette giorni dalla data in cui sono stati intrapresi.
2. Il cacciatore interessato dalla richiesta dei provvedimenti disciplinari a suo carico, entro trenta giorni dalla data di notifica può, se lo ritiene opportuno, far pervenire all'Amministrazione Provinciale le sue controdeduzioni.
3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'Amministrazione Provinciale, visti gli atti in suo possesso, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle controdeduzioni, delibera in merito e notifica la decisione assunta al Comitato di Gestione dell'A.T.C. interessato nonché al cacciatore, indicando nel contempo il periodo dell'eventuale sospensione od espulsione.